



Prefettura dell'Aquila – Ufficio Territoriale del Governo
Area 2 - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

L'Aquila, data del protocollo

- Al Signor Presidente della Provincia
L'AQUILA
- Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI
- Ai Signori rappresentanti dei Partiti politici locali
LORO SEDI

OGGETTO : Legge 11 Agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto-Legge 24 Giugno 2014, n. 90. Modifiche alla Legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei Consiglio metropolitani, dei Presidenti e dei Consigli provinciali.

Porto a conoscenza delle Signorie Loro che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - con circolare numero 35/2014 del 19 Agosto 2014 ha comunicato che nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 190 del 18 Agosto 2014 è stata pubblicata la Legge 11 Agosto 2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24 Giugno 2014 n. 90. Tale provvedimento normativo ha apportato tra l'altro alcune modificazioni alla Legge 7 Aprile 2014 n. 56 sul procedimento per le elezioni di secondo grado del Consiglio metropolitano, del Presidente e del Consiglio provinciale.

In particolare l'articolo 23 comma 1 lettere a) e d) del Decreto Legge n. 90/2014 detta modifiche ai commi 15 primo periodo e 79 lettera a) dell'articolo 1 della Legge n. 56/2014, stabilendo che il termine massimo entro cui svolgere le prime elezioni dei Consigli metropolitani, dei Presidenti di provincia e dei Consigli provinciali sia differito dal 30 Settembre al 12 Ottobre 2014. Ne consegue che le elezioni in questione, per la cui indizione il suddetto Ministero aveva indicato, ai fini del contemporaneo svolgimento sul territorio nazionale, la data di domenica 28 Settembre, potrebbero ora essere convocate per la data, ultima possibile, di domenica 12 Ottobre 2014.

Inoltre con il comma 1 lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) dell'articolo 23 si introducono disposizioni che, modificando l'articolo 1 commi 74, 76 e 77 della Legge n. 56/14, consentono per le elezioni dei Consigli provinciali l'espressione del voto di lista - mentre in precedenza si prevedeva per tale consultazione il solo voto ad un candidato a consigliere provinciale - stabilendo poi conseguentemente le modalità di riparto dei seggi tra le liste, attraverso il richiamo a quanto già disciplinato per i Consigli metropolitani (quindi in sintesi voto di lista con una eventuale preferenza e sistema proporzionale d'Hondt per la distribuzione dei seggi alle liste sia per i Consigli metropolitani sia per i Consigli provinciali).



Prefettura dell'Aquila – Ufficio Territoriale del Governo

Pertanto valgono ora anche per le elezioni dei Consigli provinciali i suggerimenti già formulati con le suddette linee guida per le modalità di votazione, scrutinio, assegnazione dei seggi alle liste e proclamazione degli eletti dei Consigli metropolitani.

Viceversa, non sono cambiate rispetto ai suggerimenti già impartiti le modalità di presentazione delle candidature per le elezioni dei Consigli provinciali, essendo comunque prevista dalla Legge n. 56/14 la loro presentazione all'interno di liste.

Con l'articolo 23 comma 1 lettera e-bis) si integra poi il testo dell'articolo 14 comma 1 della Legge n. 53 del 1990, prevedendo espressamente che i pubblici ufficiali ivi citati svolgano la funzione di autenticazione delle sottoscrizioni anche per i procedimenti elettorali in questione, come peraltro già indicato in via amministrativa con le medesime linee guida.

Viene chiarito inoltre con il comma 1 lettera a-ter) dell'articolo 23, di modifica dell'articolo 1 comma 26 della medesima Legge n. 56, che le liste per il Consiglio metropolitano devono avere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere. In caso di liste che superano tale limite, l'Ufficio elettorale ricuserà le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

L'articolo 23 comma 1-bis introduce una limitata modifica al procedimento di calcolo dell'indice di ponderazione di cui all'allegato A lettera e) della Legge n. 56, stabilendo che l'approssimazione alla terza cifra decimale venga effettuata solo prima della prevista moltiplicazione per 1.000 sì da evitare in pratica che l'indice stesso abbia cifre decimali.

Il Ministero dell'Interno contribuirà all'attuazione delle nuove disposizioni, pubblicando sul proprio sito internet sia i conseguenti, nuovi modelli di schede per le elezioni del Consiglio provinciale, sia gli aggiornati verbali del seggio e di proclamazione dei risultati ufficiali nonché il modificato prospetto esemplificativo per il calcolo dell'indice provvisorio di ponderazione.

Con l'occasione preciso che nelle linee guida per lo svolgimento delle elezioni di secondo grado in oggetto allegate alla circolare n. 32 del 2014 il punto 6) «Presentazione delle liste di candidati ai Consigli metropolitani e provinciali ...» (pagine 6 e 7) deve intendersi come di seguito parzialmente rettificato:

«La Legge n. 56/2014 (commi 27 e 28 e commi 71 e 72) prevede anche delle disposizioni a tutela della rappresentanza di genere nelle liste ma tali disposizioni non si applicheranno per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge 23 Novembre 2012 n. 215 cioè dalla data del 26 Dicembre 2012. ».

Il Prefetto
(Alecci)

Jegou

Serviziocentrale/circolari /elezioni provinciali di secondo grado